



N. 1196/2024 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE E MINORENNI

La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Rita Rigoni	Presidente
dott.ssa Valentina Verduci	Consigliera istruttrice
dott.ssa Barbara Gallo	Consigliera

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa di secondo grado iscritta al n. 1196/2024 r.g. promossa da:

Parte_1 (C.F.: *C.F._1*), rappresentato e difeso
dall'Avv. Federico Benvenuto del Foro di Genova

appellante

contro

Controparte_1 (C.F.: *C.F._2*)

e

Parte_2 (C.F.: *C.F._3*),

entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Nicola Cera e Alessia Facco del Foro di
Vicenza

appellati

Oggetto: cessione di crediti - appello avverso la sentenza n. 978/2024, pronunciata dal Tribunale di Vicenza in data 6.5.2024 e pubblicata in data 8.5.2024.

Conclusioni rassegnate dall'appellante:

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previ gli incombenti e declaratorie tutte del caso, respinta ogni istanza, deduzione ed eccezione ex adverso formulata,

1) in via preliminare, disporre la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 978/2024 del 8/5/2024, sussistendone i presupposti di legge;

2) in accoglimento del presente gravame, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 978/2024 del 8/5/2024 per tutti i motivi esposti e, per l'effetto:

- ***In via principale:*** emettere sentenza costitutiva di rescissione del contratto di cessione del credito 23.7.2019 rep. 19.806 racc. 12.192, per le ragioni di cui alla narrativa;

- ***In via principale e/o alternativa:***

1) Accertare e dichiarare che fra le parti è intervenuto contratto di mutuo affetto da usura oggettiva e soggettiva;

2) A tale effetto, e conseguentemente, accertare e dichiarare che nessun interesse è dovuto, ex art. 1815, 2° comma, c.c.

3) Conseguentemente all'accertamento di cui al superiore capo 2), condannare i signori Parte_2 e Controparte_1 in solido tra loro, in via alternativa e/o pro quota o come meglio visto e ritenuto, a pagare al signor Parte_1 la somma di € 200.000,00 quali interessi indebitamente dallo stesso corrisposti, oltre interessi fino al soddisfo, o, in ogni caso, la somma maggiore o minore emergenda in corso di istruttoria.

- ***In via subordinata:***

1) accertare che il sig. Parte_1 per le ragioni ed i fatti di cui alla narrativa, è incorso in errore essenziale nella conclusione del contratto 23.7.2019 autenticato nelle firme dal notaio Persona_1 rep. 19.806 e/o che il sig. Parte_1 ha concluso il contratto per dolo contrattuale ex art. 1439 c.c.;

2) conseguentemente e per l'effetto di tali accertamenti, dichiarare l'annullamento del contratto 23.7.2019 autenticato nelle firme dal notaio **Persona_1** rep. 19.806;

3) vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio. Con espressa riserva del sig. **Parte_1** [...] di intraprendere l'azione di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per effetto dall'accertamento e dalle declaratorie di annullamento di cui alle superiori domande.

Conclusioni rassegnate dagli appellati:

In via preliminare

Rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, per i motivi indicati in narrativa.

In via principale

Rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 978/2024 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data 08.05.2024 nella causa civile n. 524/2021 R.G.

In via incidentale

*Riformare, per i motivi esposti in narrativa, il capo della sentenza di primo grado n. 978/2024 del 08.05.2024 del Tribunale di Vicenza, di condanna del sig. **Parte_1***

*[...] a rifondere le spese processuali nei confronti dei signori **Controparte_1** e [...] **Parte_2**, e per l'effetto liquidare le spese di lite di primo grado a carico del sig. [...] **Pt_1** e in favore dei signori **CP_1** e **Parte_2** in € 49.336,30 (oltre al rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa), o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia.*

In ogni caso

Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre a rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.

FATTO

a) In data 17.2.2017 decedeva **Persona_2**, padre dell'odierno appellante e, in assenza di testamento, si dava luogo all'apertura della successione legittima.

Seguiva un duplice contenzioso dinanzi al Tribunale di Treviso: la causa civile n. 10131/2017 instaurata da *Parte_1* al fine di vedere a lui riconosciute, quale erede legittimo, le quote sociali di sua spettanza delle società "Microtecnica Trevisana S.n.c." e "Arven S.a.s."; la causa civile n. 2839/2018 instaurata dai di lui fratelli e madre per la divisione della restante parte dell'eredità. Riferiva *Parte_1* che, dopo diverse trattative stragiudiziali senza esito positivo e al fine di addivenire a una risoluzione definitiva della lite afferente alla liquidazione della propria quota ereditaria, si rivolgeva all'allora legale di fiducia per avere un ragguaglio circa l'ipotetico valore della propria quota ereditaria caduta in successione, così come stava emergendo dal contraddittorio peritale, il quale gli riportava che il valore della quota poteva oscillare dai 5 agli 8,5 milioni di euro.

Sulla base di tali dati, *Parte_1* conferiva procura speciale notarile al dottore commercialista *Controparte_1* al fine di intavolare una trattativa con i propri familiari, che compendiasse una liquidazione totale relativa ad ogni diritto presente e futuro sui beni di famiglia; nel documento notarile all'uopo redatto veniva espressamente indicato che il valore minimo da accettare a stralcio di tutte le posizioni – inclusa la quota riconducibile alla madre – non poteva esser inferiore a 10 milioni di euro (la quota del padre, in rapporto alla somma di 10 milioni di euro, era da ritenersi prossima al 60%, quindi pari a circa 6 milioni di euro).

Le trattative ebbero esito negativo, dal momento che all'odierno appellante venne proposta la somma di euro 4.000.000,00 per la quota del padre, già da lui rifiutata nel 2019, mentre veniva del tutto declinata la proposta di un patto di famiglia.

A fronte di ciò, nel mese di luglio 2019 *Parte_1* riferiva di essersi trovato nella situazione di dover reperire fondi sia per la prosecuzione delle cause, che per lo svolgimento di un'operazione commerciale in Spagna, essendo il suo patrimonio cristallizzato in azienda e immobili di famiglia. A fronte delle esigenze manifestate, il dott. *CP_1* – nelle more nominato CTP nel contenzioso dinanzi al Tribunale di Treviso – consigliava al *Pt_1* un finanziatore, il dott. *Parte_2*, di professione broker finanziario per Banca Generali.

Il *Pt_1* riferiva che le parti stipularono un accordo di cessione onerosa del credito in data 19.7.2019, accordo che prevedeva i seguenti importi: euro 1.000.000,00 quale

somma prestata al **Pt_1** ed euro 1.500.000,00 quale valore del credito ceduto dall'odierno appellante quale corrispettivo del prestito. All'accordo prendeva parte, come finanziatore/cessionario del credito per 100.000,00 euro di capitale, anche il dott.

CP_1

Dal momento che, tuttavia, al **Pt_1** necessitavano ulteriori fondi, quest'ultimo chiedeva a **Parte_2** ulteriore liquidità. Quest'ultimo acconsentiva all'innalzamento della somma prestata ad euro 1.100.000,00 ma, contestualmente, chiedeva che venisse altresì incrementato il credito ceduto, a fronte della riscontrata impignorabilità delle quote ereditarie, che passava così da euro 1.500.000,00 a 1.900.000,00. Dette modifiche, che superavano il primo accordo, venivano concordate il 23.7.2019, presso lo studio del notaio **Per_1** di Bassano del Grappa, alla presenza delle parti.

Nel successivo atto poi definitivamente registrato dal notaio gli importi dell'operazione vennero ulteriormente corretti (prestito di 1.000.000,00 dietro la cessione del credito pari a 1.900.000,00), mentre fu concordato che la somma aggiuntiva di euro 100.000,00 sarebbe stata versata direttamente dal sig. **Parte_2** all'avvocato Raffaele Cinnella, legale del signor **Pt_1** (come poi è avvenuto).

Tuttavia, l'odierno appellante sottolineava che detti elementi non erano gli unici ad esser stati corretti nell'atto di cessione: invero, nonostante egli abbia sempre indicato, quale valore della quota ereditaria lui spettante e della quale stava cedendo una parte, la cifra di euro 6.000.000,00, nell'atto di cessione del credito poi effettivamente registrato era stata riportata una quantificazione della quota ereditaria lui spettante pari ad euro 3.800.000,00; evidenziava che detta valorizzazione era stata poi strumentalizzata nell'ambito del giudizio civile ove era stata svolta CTU per la liquidazione delle quote delle società e chiariva che se avesse avuto piena contezza della minor somma indicata come valore della propria quota ereditaria, non avrebbe acconsentito alla conclusione del contratto di cessione del credito.

Per questo si è visto costretto ad incardinare il giudizio di primo grado (causa n. 524/2021) contro i professionisti coinvolti, al fine di ottenere una pronuncia di rescissione del contratto del 23.7.2019; di accertare, sempre in via principale, che era intercorso un contratto di mutuo con usura oggettiva e soggettiva; di condannare di conseguenza i convenuti al pagamento di euro 200.000,00 a titolo di interessi

indebitamente corrisposti; in via subordinata, accertare che era incorso in errore essenziale per dolo contrattuale e, quindi, sentir annullare il contratto di cui sopra.

Si costituivano in primo grado i sigg.ri *CP_1* e *Parte_2*, contestando quanto *ex adverso* dedotto e chiedendo il rigetto delle domande proposte in quanto infondate in fatto e in diritto.

Contestavano la conformità all'originale e disconoscevano la paternità delle sottoscrizioni apposte ai documenti n.2 e n.10 prodotti dall'attore in primo grado, relativi a un presunto contratto di cessione del credito stipulato in data antecedente al 23.7.2019.

Dichiaravano di aver ricevuto il pagamento, da parte dei debitori ceduti, di parte del credito oggetto di cessione, per un totale di euro 1.300.000,00, a seguito della loro chiamata in causa nel giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso.

b). Con sentenza 6/5/2024 n. 978/24 il Tribunale di Vicenza ha rigettato le domande attoree e condannato parte attrice a corrispondere a parte convenuta le spese di lite liquidate in € 7.616,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.

c). A fronte del totale rigetto delle proprie istanze da parte del giudice di prime cure, [...] *Parte_1* ripropone, con tre distinti motivi d'appello, tutte e tre le domande formulate e rigettate in primo grado, lamentando l'erronea applicazione ed interpretazione da parte del giudice di prime cure delle norme e dei principi di diritto in relazione alle risultanze di causa.

d). Si costituivano con comparsa di risposta gli odierni appellati chiedendo il rigetto dei motivi di appello, con conferma dell'impugnata sentenza e con vittoria di spese; proponevano inoltre appello incidentale in punto spese di lite del giudizio di primo grado.

DIRITTO

1. Ad avviso del Collegio l'appello principale è infondato e va rigettato per le seguenti ragioni.

2. L'odierno appellante propone, in via principale e alternativa, due distinte domande, l'una di rescissione del contratto per lesione e l'altra di accertamento dell'avvenuta stipula di un contratto di mutuo con usura oggettiva e soggettiva.

Con riguardo alla **seconda delle due domande**, parte appellante sostiene che il contratto di cessione del credito stipulato rappresenterebbe, in realtà, un **negozio indiretto concretante un mutuo**, laddove il prezzo della cessione (euro 1.100.000,00) sarebbe la somma mutuata, mentre l'importo del credito ceduto (euro 1.900.00,00) rappresenterebbe la restituzione del capitale comprensivo degli interessi, peraltro usurari.

La domanda non merita accoglimento, non apparendo condivisibile la ricostruzione dell'appellante volta a ricondurre il contratto stipulato dalle parti ad un negozio indiretto celante un mutuo.

Preliminarmente va chiarito che la categoria del negozio indiretto, pur non espressamente normata, è ormai generalmente riconosciuta e si caratterizza per il fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, bensì indiretta: il negozio è realmente voluto dalle parti – a differenza di quello simulato – e viene posto in essere in vista di un fine pratico diverso da quello suo tipico e corrispondente in sostanza alla funzione di un negozio diverso (*ex multis*, Cass. Civ. Sezioni Unite n. 6459/2020).

Tanto chiarito, questa Corte ritiene di condividere la disamina del giudice di prime cure, laddove rileva che la cessione del credito è un contratto con causa variabile, che si caratterizza per la contestuale presenza di una funzione generica costante, consistente nella realizzazione del trasferimento del diritto di credito, e di una funzione specifica variabile, consistente nella funzione particolare per la quale, a seconda dei casi, si pone in essere il trasferimento stesso.

Pertanto, la circostanza che la causa concreta del contratto stipulato tra le parti sia quella di fornire immediata liquidità al **Pt_1** dunque nei fatti di finanziarlo, rientra tra le possibili declinazioni della causa del contratto di cessione del credito e non ne determina, quindi, la deviazione rispetto al suo schema tipico con automatica riqualificazione in contratto di mutuo.

Non ricorre, pertanto, lo schema del negozio indiretto.

A suffragio delle argomentazioni già svolte, meritano di essere considerati due ulteriori elementi, in virtù dei quali non è possibile ravvisare la presenza di un contratto di mutuo.

Un primo elemento è il dato letterale, in particolare il *nomen iuris* utilizzato in sede di stipula (“*Cessione di credito*”) e i plurimi riferimenti nel corpo del contratto alle relative norme (nello specifico: artt. 1264, 1266 e 1267 c.c.). In sede di interpretazione del contratto, difatti, ai fini della ricerca della comune volontà dei contraenti, il principale strumento cui far riferimento è il tenore letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle stesse emerga in maniera certa e immediata dalle espressioni adoperate e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa (cfr. Cass. civ. 12082/2015).

Un secondo elemento, dirimente, è di natura strutturale. È evidente come nel meccanismo negoziale posto in essere dalle parti non sia in alcun modo ravvisabile la struttura giuridica del contratto di mutuo. Il contratto di mutuo, ai sensi dell’art. 1815 del codice civile, è quel contratto col quale una parte (mutuante) consegna all’altra (mutuatario) una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Dunque, a fronte della prestazione del mutuante, l’unico obbligato risulta il mutuatario, dovendo egli restituire le cose ricevute ed eventualmente pagare gli interessi, cosa che di norma è contemplata, essendo il mutuo un contratto naturalmente oneroso.

La descritta struttura non si ravvisa nella vicenda giuridica in contestazione, nella quale, a fronte della corresponsione di una somma di denaro da parte dei convenuti (secondo la tesi dell’appellante, i mutuanti) non è contemplato un obbligo di restituzione della somma ricevuta in capo al Pt_1 (che sarebbe il mutuatario). Difatti, l’obbligo restitutorio non è posto in capo al contraente bensì a un soggetto terzo (debitore ceduto, *rectius* le società) e ciò sia nominalmente, sia nei fatti, dal momento che è pacifico come gli odierni convenuti abbiano effettivamente ricevuto il pagamento di parte dell’importo pattuito (euro 1.300.000,00) dalle due società debtrici, circostanza pacifica e confermata sia dall’attore che dai convenuti nei rispettivi atti.

E ciò risulta essere avvenuto in forza dell'avvenuta cessione del credito, non essendo neppure stato dedotto dal **Pt_1** che vi sarebbe stato l'accollo dell'asserito mutuo da parte di dette società (cfr. Cass. n. [821](#) del 27/01/1997), come pure è da escludersi la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 1381 c.c. (Ordinanza n. [12459](#) del 11/05/2025).

Per completezza, va riscontrato come l'unica previsione che poteva indurre a interpretare la volontà delle parti nel senso di stipulare un contratto di mutuo con interessi usurari, ovvero la clausola con cui il **Pt_1** assume la garanzia del credito ceduto per un importo superiore a quello contemplato dall'art. 1267 c.c. (cfr. contratto di cessione del 23.7.2019 pag. 4), non appare idonea a determinare una riqualificazione della fattispecie in tal senso, dal momento che detta clausola, colpita da inefficacia per espressa previsione normativa, è *tamquam non esset*. A fronte delle precedenti considerazioni, la questione circa la sussistenza di usura oggettiva e soggettiva è da ritenersi assorbita.

3. Chiarito che il contratto stipulato tra le parti va qualificato come cessione del credito, deve essere esaminata l'**altra domanda avanzata in via principale**, volta ad ottenere la **rescissione del contratto per lesione**, ai sensi dell'art. 1448 del codice civile.

In via preliminare, si rileva che con riguardo all'eccezione di prescrizione sollevata dagli odierni appellati si è formato il giudicato. Infatti, essendosi il giudice di prime cure espressamente pronunciato su tale eccezione, rigettandola, non è sufficiente una mera riproposizione in appello della stessa ai sensi dell'art. 346 c.p.c., come è stato fatto dagli appellati: tale norma, infatti, impone la riformulazione, senza l'osservanza di formule sacramentali, delle sole domande ed eccezioni non esaminate o non accolte perché assorbite (omissione di pronuncia legittima). Nel caso, invece, in cui le domande o le eccezioni proposte in primo grado siano state esaminate e rigettate, sorge un vero e proprio onere di impugnazione, pertanto, la forma proceduralmente corretta per veicolare l'eccezione anche nel presente giudizio sarebbe stata quella della proposizione di uno specifico motivo d'appello incidentale (*“La ragione è che la valutazione del primo giudice sull'eccezione è consacrata in una parte della motivazione della sua sentenza, onde, rispetto ad*

essa, la posizione del convenuto non può che essere omologa a quella dell'attore appellante principale, che, di fronte ad una parte della motivazione che gli dà torto, se la vuole ridiscutere, deve farla oggetto dell'appello", cfr. ex multis, Cass. civ. Sezioni Unite n. 11799/2017).

Ad ogni modo, questa Corte ritiene che la domanda di rescissione del contratto formulata dall'appellante, ancorché non prescritta, sia, nel merito, infondata.

Come noto, la rescissione contrattuale per lesione, che trova la propria disciplina negli articoli 1448 ss. c.c., necessita di tre distinti elementi, che devono essere tutti sussistenti al momento della conclusione del contratto: la lesione *ultra dimidium*; lo stato di bisogno di uno dei contraenti; l'approfittamento dello stato di bisogno ad opera della controparte.

La sproporzione tra il valore della prestazione di una parte e il valore della prestazione dell'altra, in cui si concreta il tradizionale fenomeno della lesione, è elemento meramente obiettivo, accertabile attraverso una valutazione economica delle prestazioni.

Nel caso di specie, la sproporzione tra la prestazione conseguita dall'appellante (corresponsione della somma di euro 1.100.000) e quella eseguita dallo stesso in favore dei convenuti (cessione di un credito del valore di euro 1.900.000) è pari a 800.000 euro.

Così appurato l'importo della lesione, il dato normativo richiede di verificare se la lesione ecceda o meno la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto (art. 1448, comma 2, c.c.). Ora, la metà della prestazione promessa dal Pt_1 è pari a 950.000 euro: la differenza rispetto al valore della controprestazione (pari a 800.000) risulta inferiore a detta cifra, dunque non è riscontrabile una lesione c.d. *ultra dimidium*.

Ne deriva che il primo presupposto richiesto dalla norma non è integrato.

Oltre a non sussistere una lesione *ultra dimidium*, nemmeno è dato ravvisare una sproporzione oltremodo eccessiva e ingiustificata tra le due prestazioni, dal momento che il più elevato importo pattuito quale controprestazione può giustificarsi in considerazione delle difficoltà e dell'incertezza nel realizzo del

credito litigioso, sia rispetto al *quantum* sia rispetto alle tempistiche, nonché in considerazione della condizione di fallito del cedente.

Tanto chiarito, nonostante la giurisprudenza ormai consolidata ritenga che fra i tre requisiti richiesti dall'art. 1448 c.c. non sussista alcun rapporto di subordinazione, né ordine di priorità o precedenza, sicché, una volta riscontrata la mancanza o la mancata dimostrazione dell'esistenza di uno dei tre elementi, diviene superflua l'indagine circa la sussistenza degli altri due e l'azione di rescissione deve senz'altro essere respinta (cfr. *ex multis* Cass. civ. n. 3646/2009), per completezza si rileva che anche il presupposto dello stato di bisogno e dell'approfittamento risultano sforniti prova.

Lo stato di bisogno non va necessariamente inteso come assoluta indigenza, essendo sufficiente ad integrarlo anche una contingente situazione di difficoltà economica per carenza di liquidità, circostanza quest'ultima che lamenta il Pt_1 il quale peraltro si limita ad indicare in modo generico l'esigenza di far fronte alle spese per le cause in corso e ai debiti maturati nei confronti dei due professionisti Avv. Rigoni Stern e Dott. Gios, oltre che la realizzazione di un asseritamente redditizio investimento in Spagna.

A prescindere da ogni considerazione quali debiti scaduti dei compensi summenzionati al momento della stipula del contratto, va rilevato che il Pt_1 non ha fornito alcuna prova del suo stato di bisogno, perché non ha dimostrato la disponibilità o meno di risorse liquide ulteriori – oltre all'eredità – cui attingere per far fronte alle proprie esigenze, ad esempio attraverso la produzione di estratti conto bancari o simili.

Né tantomeno ha provato il nesso di causa tra le asserite momentanee difficoltà economiche e la propria determinazione a contrarre. Il giudice di merito, infatti, non può limitarsi a evincere, in via automatica, la sussistenza del predetto nesso di causalità psicologica dalla mera constatazione di un'oggettiva condizione economica negativa del contraente ritenuto svantaggiato, prescindendo dalla valutazione sul piano volitivo di tale situazione in relazione al comportamento della controparte (cfr. Cass. civ. n. 15338/2018).

È, inoltre, indicativo il fatto che il **Pt_1** abbia impiegato i denari ricevuti principalmente per investire all'estero (di 1.100.000, solo la somma di € 100.000 è stata direttamente corrisposta al legale Cinnella), il che risulta contraddittorio, dal momento che, a fronte del ricevimento di una tal somma, avrebbe potuto impiegarla per saldare gli onerosi debiti contratti con i professionisti anziché devolverla in operazioni di tipo puramente speculativo, che celano pur sempre un rischio di realizzo, rischio che chi si trova in effettivo stato di bisogno non vorrebbe né potrebbe ragionevolmente assumersi.

Infine, non vi è alcuna prova circa il fatto che i convenuti conoscessero la crisi di liquidità in cui dichiarava di trovarsi il **Pt_1** e la sussistenza dei suoi debiti verso i vari professionisti.

La circostanza che il **CP_1** ricoprisse il ruolo di commercialista dell'odierno appellante o che abbia svolto il ruolo di CTP nel contenzioso familiare è indice meramente presuntivo della conoscenza della esatta condizione economica del [...] **Pt_1** e, in ogni caso, non dimostra come tale conoscenza potesse sussistere anche nell'altro convenuto, il sig. **Parte_2**.

4. Quanto alla domanda di annullamento del contratto proposta in via subordinata, va rilevato quanto segue.

Rispetto all'annullamento per errore, va ricordato che quest'ultimo, oltre che riconoscibile, deve essere essenziale ex art. 1429 c.c. Il contratto che si assume viziato nel caso di specie è un contratto di cessione onerosa del credito, dove il credito ceduto è pari a 1.900.000 euro, mentre il prezzo della cessione è di 1.100.000 euro. A dire dell'appellante l'errore non ricadrebbe su uno di questi due elementi, bensì sulla quantificazione dei diritti spettanti al **Pt_1** sull'eredità paterna: egli lamenta che questi vengono valutati per "almeno 3.800.000 euro" in luogo di 6.000.000 di euro.

Premesso che l'utilizzo in sede di stipula dell'avverbio "almeno" non preclude una diversa quantificazione dell'importo nelle sedi opportune, è evidente come non venga in rilievo un errore che cade sugli elementi essenziali del contratto, bensì un errore che incide su un dato riportato nelle premesse del contratto al solo fine di

giustificare la fonte del credito ceduto e il conseguente spostamento economico tra le parti.

L'errore che cade sulla valutazione economica del bene (in questo caso, il valore della quota di eredità), non costituisce errore essenziale e non può dar luogo ad annullamento del contratto: va infatti applicato il principio ormai consolidato secondo cui *“l'errore sulla valutazione economica della cosa oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto, in quanto non incide sull'identità o qualità della cosa, ma attiene alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un certo accordo ed al rischio che il contraente si assume, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, per effetto delle proprie personali valutazioni sull'utilità economica dell'affare”* (cfr. Cass. civ. n. 29010/2018).

Passando ad esaminare la domanda subordinata di annullamento per dolo, l'appellante lamenta la sussistenza di artifici e raggiri posti in essere dai convenuti, che lo avrebbero indotto in errore spingendolo a stipulare un contratto che diversamente non sarebbe stato concluso.

Questa Corte ritiene non provati gli artifici e i raggiri.

Da un lato, lo stesso appellante si basa unicamente su presunzioni – tutt'altro che gravi, precise e concordanti – e non su elementi certi (cfr. citazione appello pag. 29: *“Considerato il successivo utilizzo di questa quantificazione sottostimata, mai effettuata dal sig. Pt_1 presumibilmente inserita dagli altri presenti per far emergere sul contratto un rischio maggiore di quello effettivo, la fattispecie deve essere valutata anche in termini di frode/dolo contrattuale, intesa proprio come raggiri e/o artifici volti ad ingannare il sig. Pt_1 che dovranno condurre, in ogni caso, all'annullamento del contratto de quo”*).

Dall'altro lato, nell'atto notarile è riportato il fatto che il notaio ha dato lettura dell'atto alle parti presenti, il quale ha confermato la circostanza anche in sede testimoniale.

È, pertanto, inverosimile che in quella sede il Pt_1 sia stato raggirato o ingannato, poiché ha firmato l'atto dinanzi al notaio previa lettura del suo contenuto, incluso il punto summenzionato.

5. Passando ad esaminare l'**appello incidentale** proposto dagli odierni convenuti, questa Corte lo ritiene **fondato** e, per l'effetto, reputa corretto rideterminare le spese di lite del primo grado di giudizio come segue.

Il valore della causa va parametrato al valore del contratto oggetto di controversia; ne consegue che gli importi cui fare riferimento sono quelli della cessione del credito: sia che si intenda avere riguardo al valore nominale del credito ceduto, sia che si intenda avere riguardo al prezzo della cessione, lo scaglione da considerare è quello che va da euro 1.000.001 a euro 2.000.000. Tanto premesso, considerata la complessità della causa, le plurime domande svolte da parte attrice e le sottese questioni giuridiche, l'istruttoria orale che ha implicato l'ascolto di diversi testi, si congruo applicare i valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.

L'importo determinato sulla base dei predetti parametri ammonta ad euro 37.951,00. Così individuata la misura "base" della liquidazione, occorre vagliare la richiesta di aumento di tale importo giustificata dalla pluralità di parti assistite dal medesimo avvocato.

L'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014, prevede che *“quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti [...]”*.

In merito a tale disposizione, considerata anche la successiva evoluzione normativa, la giurisprudenza (cfr. Cass. civ. n. 10367/2024) è addivenuta ai seguenti consolidati principi:

a) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti; la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.;

b) la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima;

c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14;

d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;

e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la c.d. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c.;

g) sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata.

Sulla base di tali principi, essendosi la prestazione dei professionisti conclusa dopo il 23.10.2023 (la sentenza in primo grado è stata depositata il 6.5.2024 e pubblicata in data 8.5.2024); trattandosi, nel caso di specie, di pretese identiche per entrambi gli assistiti sia in fatto che in diritto; la base di calcolo andrà dapprima ridotta nella misura, ritenuta congrua, del 30% (in forza dell'art. 3 comma 4 della citata disposizione), così ottenendo l'importo al netto della riduzione pari ad euro 26.565,70. Su questo importo andrà poi applicata la maggiorazione del 30%, per un totale complessivo di euro 34.535,41.

- 6. In via istruttoria** va rigettata la richiesta CTU contabile formulata da parte appellante, in quanto superflua. Vanno altresì rigettate le istanze istruttorie e l'istanza di sospensiva in quanto assorbite.
- 7. Le spese di lite** del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte appellata facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di valore compreso nello scaglione che va da

euro 1.000.001 a euro 2.000.000, adottando i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale, escludendo invece la fase istruttoria, non tenutasi.

8. Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'**ulteriore importo a titolo di contributo unificato** pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte D'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. Rigetta l'appello principale proposto da *Parte_1* e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2. In accoglimento dell'appello incidentale proposto da *Controparte_1* e [...] *Parte_2*, riforma la sentenza di primo grado in punto spese e condanna [...] *Parte_1* a rifondere alle controparti le spese di lite del primo grado di giudizio nella complessiva misura di euro 34.535,41 a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
3. Condanna *Parte_1* a rifondere a parte appellata le spese di lite del presente grado di giudizio nella misura di euro 24.064,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
4. Dichiarà che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto, se dovuto.
5. Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 11.12.2025.

La Consiglieria est.
Dott.ssa Valentina Verduci

La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni